

## La riforma costituzionale del 1855

L'art. 46 della «Costituzione riformata» del 1830 recita: «Non potrà avere effetto in avvenire nessuna modificazione a questa Costituzione, se non dopo 12 anni almeno dalla sua attivazione, e sempre riservata la ratifica del Popolo con la maggioranza assoluta dei circoli».

Saggia disposizione (caldeggiata dal Franscini) per un paese politicamente giovane, quindi instabile, come lo era il Ticino; un paese soprattutto su cui pesava la gravosa ipoteca dell'ambiguità di genesi della riforma. Lo sforzo di abbattere il regime autoritario del Quadri aveva infatti fruttato anche una revisione in senso liberale della nostra carta istituzionale più per volontà di una ristretta élite che per reale adesione senza riserve mentali di una notevole parte del Gran Consiglio ai nuovi principi. Lo stesso sostegno plebiscitario del popolo scaturiva più da un sincero rifiuto del regime vigente che da un esplicito disegno politico per l'avvenire.

Così, d'altronde, parecchi erano i problemi risolti con la costituzione del '30 solo nella misura in cui l'avevano permesso una giustificata prudenza attenta a non suscitare eccessivo allarme all'estero e la necessità di compromessi atti a potenziarne il consenso all'interno.

Il processo involutivo del decennio seguente alla riforma e le lacerazioni del '39 e degli anni immediatamente successivi dimostreranno sia tale instabilità sia l'equivoco delle intenzioni di fondo; e dunque la saggezza di chi aveva predisposto il vincolo temporaneo dell'immutabilità della carta istituzionale.

Affermerà più tardi il Luvini (in un accalorato intervento in Gran Consiglio, nel '42, contro i moderati, opposti ad ogni modificazione della costituzione) che chi era stato al potere prima del '39 aveva pur bramato di modificare la costituzione, ma con una riforma «tale che inceppasse la libertà e diminuisse le guarentigie pubbliche».

Ma la prova più rivelatrice della persistenza di pesanti remore nell'evoluzione in senso democratico della mentalità reale del paese, che fosse diversa da una semplice contrapposizione tra due fazioni, nonché della scollatura — all'interno stesso del partito liberale — tra il vertice e la base, sarà il fallimento del primo tentativo di modificazione in ottica progressista di alcune norme della costituzione del 1830.

Era il momento — anno 1842 — in cui scadeva il vincolo posto dall'art. 46 della costituzione ed il regime liberale-radicalizzato uscito dal moto rivoluzionario stava iniziando un vasto lavoro di rin-

novamento legislativo, sempre più tenacemente contrastato dagli ambienti legati al clero. Le proposte miravano soprattutto a diminuire il peso politico della campagna, di regola più naturalmente diffidenti del nuovo ed inclini ad accettare i suggerimenti del parroco. Ma il progetto, che:

- vietava ogni censura preventiva sulla stampa;
- limitava ad un solo sacerdote per distretto il diritto di essere eletto in Gran Consiglio;
- estendeva il diritto di voto dai soli patrizi ai semplici attinenti ed abbassava il limite di età a 20 anni, pur mantenendo l'esigenza del censo minimo;
- facilitava la naturalizzazione, abolendo l'obbligo dell'acquisto della qualità di patrizio;

già duramente contrastato dai moderati in Gran Consiglio, venne respinto dal popolo l'8 gennaio 1843, con ben 6'986 voti negativi, contro solo 3'810 affermativi.

I timori suscitati dall'indirizzo anticlericale del nuovo regime, la diffidenza dei patrizi verso i domiciliati e l'ostilità delle campagne contro i centri spiegano l'insuccesso, grave e sintomatico, dei liberali.

Essi accusano il colpo e non rinnovano la battaglia in occasione della discussione, lo stesso anno 1843, della Legge elettorale.

Anzi, a proposito del metodo di voto (che viene mantenuto alla libera scelta di ciascuna assemblea di circolo), i verbali del Gran Consiglio rivelano un graduale allontanamento da parte radicale (Battaglini escluso) dal principio del voto segreto, che era stato caldamente sostenuto dagli innovatori del '30; anche il liberalismo tende ormai ad assestarsi in «regime». Ed il corollario di geremiadi sulla corruzione elettorale e sulle violenze che impediscono la libera espressione del voto sono così commentate in chiusura di discussione dal Franscini, con equilibrato amaro realismo: «I mali che ogni buon cittadino è costretto a deplorare in occasione delle elezioni non ammettono quasi la possibilità di un efficace rimedio. (...) Terminata la lotta, coloro che si trovavano dalla parte che rimase soccombente si fanno ad accusare gli altri, e incolpano della propria sconfitta la corruzione e le male arti da cui però essi stessi non rifuggirono».

La «Costituzione federale» del 1848 (o, come fu chiamata ancora per qualche anno, per vecchia consuetudine, il «nuovo Patto federale») se da un lato consolidava indirettamente il volto liberale della nostra costituzione, perché offriva garanzie ancora più alte ai diritti di libertà individuale, che il Ticino già da quasi vent'anni aveva ancorato

nella propria carta, dall'altro ci privava d'imperio delle basi del cespite fiscale del cantone: conio della moneta, regia delle poste, dazi e dogane.

Il passaggio di queste competenze alla Confederazione rappresentava indubbiamente un progresso, se considerato in un'ottica nazionale ed a lunga scadenza; esso precipitò tuttavia lo stato ticinese in una crisi finanziaria senza precedenti, che non era possibile sanare solo con drastici tagli al bilancio cantonale, ma richiedevano anche la ricerca di nuove fonti di entrata, e cioè l'introduzione dell'imposta diretta. Materia esplosiva, in grado di scuotere anche un regime più solido di quello ticinese; principio, pertanto, da far possibilmente trangugiare al popolo mediante una norma costituzionale, per non dover ricorrere ai metodi forti.

Ma l'adozione della costituzione federale renderà più acuti altri problemi ancora: basti ricordare le questioni ecclesiastiche, campo in cui i preesistenti contrasti venivano esacerbati dalle nuove disposizioni federali in materia di religione; e così pure quello delle condizioni per acquisire il diritto di voto e di eleggibilità, riconosciuto dal diritto federale ad ogni cittadino svizzero, di qualsiasi attinenza, di età maggiore ai 20 anni. Come dire che una stessa persona poteva contemporaneamente risultare eleggibile al Consiglio nazionale ed essere priva del diritto di voto per eleggere il municipio del proprio comune di domicilio!...

Ed è bene non dimenticare altri problemi ormai annosi e sempre irrisolti, la cui soluzione richiedeva modifiche costituzionali: la riduzione del numero dei membri del Consiglio di stato, con lo scopo di snellire le deliberazioni e renderlo — diremmo oggi — più «professionale»; l'aumento delle competenze del Gran Consiglio, in particolare riconoscendogli il diritto di iniziativa legislativa; la riforma giudiziaria.

Non stupisce pertanto che già il 1. luglio 1848, cioè oltre due mesi prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale, il Gran Consiglio abbia a incaricare il Consiglio di Stato di elaborare un progetto di riforma costituzionale, pur non fissando un termine per la presentazione. Prevalse infatti l'idea che convenga metter presto il nostro Cantone in armonia col patto federale. Si auspica esplicitamente di poter inserire un articolo che fissi il principio della percezione dell'imposta diretta. «Se non si tocca i reverendi, una riforma di costituzione sarà ben accolta» esclama l'avv. Domenico Galli; la vittoria radicale in campo federale fa sperare che si possano ottenere dal popolo gli strumenti finanziari necessari per una politica di «stato forte».

Le turbinate vicende europee dei mesi successivi e l'esito largamente negativo in Ticino della votazione popo-



lare sulla nuova Costituzione federale relegano tuttavia in secondo piano il problema fino al successivo 12 febbraio 1849, quando l'avv. Domenico Galli rilancia il problema con una mozione che propone la costituzione di una commissione per elaborare il progetto di riforma costituzionale. La mozione viene accettata, ma la violenza della discussione in Gran Consiglio tra fautori (radicali) ed oppositori (moderati) del principio stesso di una riforma è di pessimo auspicio per il futuro. Uno dei più accaniti oppositori (Calgari) giunge fino ad esplicitare la speranza che il Patto federale abbia vita assai corta: «Il nuovo Patto federale è un'opera nuova, che non è ancora provata; forse il vaiuolo gli porterà presto qualche macchia, apporterà la morte a questo nuovo Patto; è meglio perciò voler attendere che il Patto federale sia stabilito più solidamente, per riformare dopo la nostra Costituzione cantonale». E poco oltre: «Non abbiamo troppa fiducia nel nuovo Patto federale. Egli è cipresso che innalza sì la sua cima fino fra le nubi, ma forse ha già la scure alle radici». Gli ribatte aspramente l'avv. Domenico Galli che il po-


polo ticinese desidera «mettersi al livello del secolo» e se esso ha respinto la riforma costituzionale nel 1842 «si fu perché ledeva gli interessi privati d'alcuni, che seppero condurre a loro modo il popolo stesso».

La mozione è per finire accettata, ma l'ardore dei fautori stessi si spegneva gradualmente di fronte alla sorda, ma costante opposizione degli avversari. Nel successivo maggio la commissione non è in grado di presentare un rapporto e la maggioranza del Gran Consiglio di ripicca respinge una mozione dei moderati tendente a sottoporre ai comuni almeno il quesito su quali punti essi desiderino sia riformata la Costituzione. Nel maggio dell'anno successivo (1850) la commissione chiede un'ulteriore dilazione per approfondire gli argomenti che ormai si stanno chiaramente delineando: riduzione del numero dei Consiglieri di Stato; introduzione del principio dell'imposta diretta; riforma giudiziaria; modificazione delle norme per l'acquisizione del diritto di voto, onde adeguarle ai dispositivi della recente Costituzione federale. Nel gennaio del 1851, una mozione Motta e Bertoni

propone di anticipare la riforma generale della Costituzione con la riforma almeno dell'art. 16, così da concedere subito il diritto di cittadini attivi agli individui che hanno compiuto il 20mo. anno e sia abolito ogni vincolo di censo; ma il Gran Consiglio, pur ammettendo che le norme federali siano superiori a quelle cantonali, rinvia l'intera materia al Consiglio di Stato.

L'oggetto viene ripreso il 4 giugno successivo e la bruciante discussione che ne segue rivela ormai la fluidità della situazione. La maggioranza al potere è sfrangiata, come già pochi giorni prima per la votazione sulla secolarizzazione dei conventi; i deputati governativi si dimostrano inoltre sempre più titubanti ad affrontare il voto popolare; è chiaro il timore che una riforma costituzionale possa portare ad una svolta a destra, invece che a sinistra.

Non sorprende dunque che molti deputati, che erano precedentemente contrari alla riforma costituzionale siano ora fervorosamente favorevoli. Ne interpreta il pensiero, in modo polemico verso i liberali, un deputato conservatore: «Un altro sospetto, e ve lo dico



Aggression commise au Café Agostinetti à Locarno.  
le soir du 20 février 1855.

De - Giorgi est le fusione, dans le café, assis de gendres, poignard et pistolet, avec deux ou trois de ses camarades, en son lieu et d'autres leur également assis, à la porte. Dans d'un mot, il tue le caféier d'un coup de fusil et riprend deux autres personnes. Les lumières s'éteignent. Il y a alors un effroyable péto-tisette, auquel prennent aussi part les gens faisant dehors à la porte. Plusieurs individus des deux partis sont blessés et l'agression même interrompt.

Der Angriff auf das Café Agostinetti à Locarno.  
am Abend des 20. Febr. 1855.

Der Angriff auf das Café Agostinetti à Locarno. Am Abend des 20. Febr. 1855. Ein gewisser Giorgi, welcher in dem Café Agostinetti saß, hatte ein Messer und eine Pistole bei sich und war mit zwei oder drei seiner Kameraden, welche ebenfalls an dem Orte saßen, zusammen. In einem Augenblicke tötete er den Wirt mit einem Schuss aus der Pistole und nahm zwei andere Personen gefangen. Das Licht erlosch. Es folgte ein schreckliches Getöse, an welchem auch die Leute, welche draußen an der Thür standen, Theil nahmen. Mehrere Individuen beider Parteien wurden verwundet und die Aggression selbst wurde unterbrochen.



con franchezza, nasce dai frapposti vostri temporeggiamenti. Si vocifera che vogliate tardare, tementi il voto del popolo, e nella ricerca e speranza di far senza di lui, e sempre per il trionfo di un partito».

La maggioranza governativa riesce a raccogliere una sia pur esigua maggioranza per un voto favorevole alla sospensione della discussione del progetto di riforma e contro la proposta dei moderati di eleggere una costituente. E, nel febbraio dell'anno dopo, il parlamento vota addirittura l'abolizione di ogni forma di voto segreto!...

Nessuno può ormai più illudersi che potrà esserci un qualsivoglia ritocco della costituzione col consenso, sia pur cauto e non incondizionato, di una larga maggioranza di deputati e con l'avallo plebiscitario del popolo, come era avvenuto nel '30.

Esula dal proposito di questo scritto il soffermarsi su atti non strettamente parlamentari ed attinenti il testo costituzionale. È però giocoforza, a questo punto, almeno ricordare che il relativamente lungo silenzio (fino al marzo '54), seguito alle infuocate battaglie in Gran Consiglio testè descritte, riceve spiegazione e drammatico risalto dalle vicende di quegli anni nel paese. Ne ricordiamo alcune per sommi capi: la sostanziale bancarotta dello stato per la mancata sostituzione dei precedenti cepiti fiscali con una imposta diretta; l'ostilità di strati sempre più larghi di popolazione per la politica anticlericale del governo (ed in particolare per la svendita dei beni incamerati) e la crescente impopolarità dell'atteggiamento antiaustriaco del governo, cui si addebitavano l'espulsione dei Ticinesi dalla Lombardia ed i disagi conseguenti al blocco; la crisi sempre più profonda che travagliava il partito liberale, la cui fazione al governo (spregiativamente chiamata «dei pagnottisti»), per mancanza di fondi aveva perfino dovuto rinunciare al proprio foglio, il glorioso «Repubblicano»; il progressivo avvicinamento tattico dell'irruente ala sinistra radicale (il «partito del popolino») ai moderati, in cui prevaleva ormai la fazione propensa ad una rigida opposizione conservatrice, fino all'aperta alleanza tra gli estremi, nel fronte «fusionista». La confluenza si era realizzata nella richiesta concorde, sia pure per opposte speranze, del voto segreto e del riconoscimento del diritto popolare di «veto» sulle leggi.

Non stupisce pertanto che quando, nelle sessioni di marzo e di maggio del 1854, il Gran Consiglio torna a discutere la riforma costituzionale, l'esito sia altrettanto nullo che tre o quattro anni prima ed ancor più carico di ambiguità.

La discussione, già aspra nelle prime 32 tornate, verte ancora una volta a dibat-

tere il problema della riduzione del numero dei consiglieri di stato e di quello dei tribunali e dei giudici che li compongono, quello dell'eventuale istituzione del «giuri» nei processi penali e perfino della nomina popolare del governo; ma si conclude con un nulla di fatto e la questione slitta alla sessione di novembre.

La situazione ormai precipita. I «fusionisti» presentano all'inizio dell'autunno una petizione popolare, corredata di 13'894 firme, con cui si chiede la nomina di una «costituente» che, se eletta nell'atmosfera politica del momento, rappresenterebbe la fine del regime.

Il governo compie l'unica mossa parlamentare ancora possibile: nel giro di due settimane (seconda metà di novembre) fa respingere dal parlamento la petizione popolare (adducendo che almeno metà delle firme non possono essere considerate valide, in quanto molte liste sono quasi integralmente di mano del parroco, gran parte delle «croci» non sono autentiche, ed infine che una analisi compiuta in 20 comuni rivela che, su 818 firme, ben 325 sono di minorenni o di assenti o di forestieri) e fa nominare una nuova commissione granconsigliare con l'incarico di redigere proposte di riforma, benché 32 deputati «fusionisti» dichiarino già preliminarmente di non accettare la validità delle conclusioni cui essa giungerà.

Tutti, governo ed opposizione, sono ormai coscienti che non vi potrà essere soluzione pacifica del problema istituzionale. E ciascuna parte si prepara allo scontro. Più tempestivo e spregiudicato nell'azione sarà il partito governamentale che, tre mesi dopo, nel giro di sole due settimane (dal 20 febbraio, giorno dell'assassinio del De Giorgi a Locarno, al 7 marzo, data della proclamazione della costituzione riveduta) dà vita al «pronunciamento» armato in proprio favore, fa approvare dal Gran Consiglio (con 67 voti contro 1) le nuove norme ed ottiene l'avallo popolare con il voto di 31 circoli su 37 ed uno nullo (quello della Riviera, «incerto per torbidi avvenuti»). Le norme rivedute riguardano:

- la riduzione del numero dei consiglieri di stato da 9 a 7;
- l'estensione al Gran Consiglio del diritto di iniziativa delle leggi e decreti legislativi;
- l'istituzione del «giuri» popolare nei processi «di alto criminale»;
- l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto e di eleggibilità;
- la riduzione del limite di età a 20 anni per acquisire il diritto di voto, a 25 per quello di eleggibilità (tranne che per il Consiglio di Stato e per il tribunale d'Appello, per i quali viene mantenuto a 30 anni).

Una riforma di compromesso, dunque, benché scaturita da un atto unilaterale di forza; essa reggerà il paese per venti anni esatti, corretta solo, in tale lasso di tempo, dall'abolizione dei residui vincoli illiberali al godimento del diritto di voto e di eleggibilità; nel '58 (per decreto del Consiglio federale) il requisito patriziale, nel '63 (per decreto del Consiglio di stato) quello del censo.

Le innovazioni non furono certo tali — né potevano esserlo, visto il contesto in cui erano nate — da accontentare le richieste dell'opposizione (soprattutto quelle del voto segreto e dell'estensione dei diritti popolari) o da attenuare il contrasto con il clero (anzi!). Offrirono però al regime il respiro necessario per utili provvedimenti di funzionamento, come la creazione dei dipartimenti (al posto delle vecchie farraginose «commissioni del Consiglio di Stato») e per varare leggi fatalmente impopolari, ma ormai indilazionabili e indubbiamente utili, come l'introduzione dell'imposta diretta, la legge organica patriziale (nel '57, a completamento di quella comunale del '54) e la riforma giudiziaria.